

SENATO DELLA REPUBBLICA
— IX LEGISLATURA —

(N. 430-bis)

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio — deliberato dall'Assemblea nella seduta
pomeridiana del 27 febbraio 1985 — dell'articolo 11

DAL

DISEGNO DI LEGGE n. 430

« *Riordinamento della Ragioneria generale dello Stato* »

presentato dal Ministro del Tesoro
(GORIA)

di concerto col Ministro per la Funzione Pubblica
(GASPARI)

approvato, con modificazioni, dall'Assemblea nella seduta anzidetta

Norme riguardanti lo svolgimento di attività sociali
e ricreative del personale dei Ministeri finanziari

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Per consentire lo svolgimento di attività sociali, culturali, ricreative, sportive e per prestazioni di servizi in favore del personale dei Ministeri finanziari può essere destinato, mediante decreti ministeriali, un contingente non superiore a venti unità di personale, di cui quattro del Ministero del bilancio e della programmazione economica, otto del Ministero del tesoro e otto del Ministero delle finanze, da adibire alle predette attività, ferma restando la complessiva dotazione organica di ciascuno dei predetti Ministeri.

Per l'uso dei locali demaniali destinati a supporto delle citate attività sociali, il canone di mercato viene abbattuto al decimo.